

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3889

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLLÈ, BRUGGER, ZELLER, WIDMANN, DETOMAS**

Introduzione dell'articolo 26-*bis* della legge 10 febbraio 1992, n. 164, in materia di tutela e di valorizzazione dei vini passiti

*Presentata il 10 aprile 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a ottenere, attraverso una integrazione alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente disposizioni in materia di disciplina delle denominazioni di origine, una attenta salvaguardia del vino passito che non ha goduto (neanche nell'attuale legislazione europea) della considerazione e della tutela che meriterebbe.

Il vino passito, le cui origini si perdono nella notte dei tempi, è considerato una delle testimonianze più importanti del nostro patrimonio enologico poiché, oltre ad essere presente su tutto il territorio nazionale, attribuisce all'Italia il primato,

all'interno dell'Unione europea, di Paese che vanta la presenza più numerosa di Docg e Doc relativamente alla produzione di tale vino, ottenuto attraverso diverse modalità di appassimento delle uve.

La presente proposta di legge permetterebbe di eliminare una situazione di confusione e di non chiarezza diffusa tra i consumatori che, non disponendo di sufficienti elementi conoscitivi, non riescono a percepire e apprezzare le differenze tra un vino passito naturale ed un vino liquoroso che, tra l'altro, portando il medesimo nome di « passito », finisce per arrecare danni al primo; oppure, come sovente accade, quando si parla di vino passito s'intende

vino dolce, nonostante non manchino esempi di eccellenti vini secchi ottenuti con l'appassimento delle uve.

Proprio in un momento, quale quello attuale, in cui si stanno riscoprendo i valori della coltivazione biologica (come si può riscontrare a livello legislativo, nonché dall'aumento della domanda sul mercato) apparirebbe singolare che l'estrema naturalezza del vino passito, ottenuto senza aggiunte di mosti concentrati, di alcool e senza applicazione di pratiche enologiche

(quali la crioconcentrazione) capaci di sconvolgere la sua naturale evoluzione, non riesca ad ottenere il giusto riconoscimento.

Mi preme sottolineare infine, onorevoli colleghi, che l'approvazione di tale proposta di legge contribuirebbe in modo sostanziale, oltre al citato riconoscimento normativo, all'incremento produttivo e commerciale di tale pregiato prodotto vinicolo, peraltro con importanti riflessi occupazionali.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Al capo VIII della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

« ART. 26-bis. (*Denominazione e produzione dei vini passiti*) 1. Sono denominati vini passiti esclusivamente quelli ottenuti dalla fermentazione di uve bianche o nere sottoposte ad appassimento, con metodo naturale o artificiale, secondo quanto previsto dai relativi disciplinari di produzione.

2. La produzione dei vini passiti avviene senza aggiunte di mosti concentrati o rettificati, ovvero di alcool e senza l'applicazione di pratiche enologiche tali da stravolgere la loro naturale evoluzione.

3. I produttori di vini passiti, ai fini della loro designazione e presentazione, hanno facoltà di utilizzare la denominazione "vino passito naturale". Qualora si ricorra all'aggiunta di alcool o ad altre pratiche di arricchimento, se previste dai disciplinari di produzione, si utilizza la denominazione "vino passito liquoroso" ».

€ 0,26



\*14PDL0045000\*